

TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA PER SUPERAMENTO QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 3 OTTOBRE 2024

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di I grado, **ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni**, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004**, e successive modificazioni. Le **motivate deroghe in casi eccezionali**, previsti dal medesimo comma 1, **sono deliberate dal collegio dei docenti**, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. **L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo**. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e **debitamente verbalizzate**. **Per gli alunni che, in ospedale** o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che **tali assenze non pregiudichino**, a giudizio del consiglio di classe, **la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**.

Le certificazioni mediche **devono contenere la sola prognosi**. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- **assenze per ricovero ospedaliero** o in casa di cura, **documentato con certificato di ricovero** e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante
- **assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata** con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- **adesione a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- **assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;**

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);

entrate posticipate o uscite anticipate per:

- a) **motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica:** provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- b) **terapie continuative per gravi patologie;**
- c) **analisi mediche;**

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.